

DECISIONE N. 2045/2002/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2002

che modifica la decisione n. 1720/1999/CE che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Obiettivo della decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ è che la Comunità raggiunga elevati gradi di interoperabilità tra le reti telematiche transeuropee che collegano Stati membri e istituzioni comunitarie al fine di contribuire a realizzare l'unione economica e monetaria e ad attuare le politiche comunitarie, nonché di ottenere benefici sostanziali per le amministrazioni degli Stati membri e per la Comunità, semplificando le operazioni e accelerando la messa in funzione di nuove reti ed attributi.
- (2) I vantaggi di cui usufruiscono le amministrazioni grazie alle reti telematiche transeuropee andrebbero estesi ai cittadini ed alle imprese della Comunità, in particolare nei campi in cui ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa eEurope ed all'attuazione del relativo piano d'azione, con particolare riferimento al capitolo sull'amministrazione in linea.
- (3) Occorrerebbe tenere debitamente conto delle raccomandazioni contenute nella dichiarazione emessa alla conferenza ministeriale sull'eGovernment «From Policy to practice» tenutasi a Bruxelles il 29-30 novembre 2001, nonché delle conclusioni della conferenza «eGovernment in the Service of European citizen and enterprises — what is required at the European level», organizzata congiuntamente dalla presidenza del Consiglio e dalla Commissione (IDA) il 13-14 giugno 2001 a Stoccolma/Sandhamn.

⁽¹⁾ GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 290.

⁽²⁾ GU C 80 del 3.4.2002, pag. 21.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo dell'11 giugno 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 settembre 2002.

⁽⁴⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 9.

(4) Per diffondere pratiche esemplari, andrebbero organizzate conferenze, giornate di lavoro ed altri tipi di manifestazioni per sensibilizzare il pubblico sui risultati e i vantaggi dei progetti e delle azioni IDA e per promuovere un ampio dibattito sulla direzione e le priorità future del programma IDA.

(5) Per l'attuazione delle azioni comunitarie di cui agli articoli da 3 a 10 della decisione n. 1720/1999/CE è opportuno chiarire che qualsiasi proposta d'aumento di bilancio superiore a 250 000 EUR per linea di progetto in un anno è soggetta alla procedura alla quale si fa riferimento in detta decisione.

(6) In seguito all'interesse espresso da Malta e dalla Turchia, il programma IDA può essere aperto alla partecipazione di tali paesi per quanto riguarda iniziative e provvedimenti orizzontali di cui alla decisione n. 1720/1999/CE. Prima di aprire il programma IDA alla piena partecipazione di tutti i paesi candidati, è opportuno agevolare la possibilità per questi ultimi di utilizzare a proprie spese i servizi generici forniti dall'IDA per attuare una politica comunitaria. Tale possibilità andrebbe concessa anche ad altri paesi non membri alle stesse condizioni.

(7) Allo scopo di ottenere una maggiore flessibilità nella fase di determinazione della dotazione annuale di bilancio è opportuno introdurre per il periodo 2002-2004 un importo di riferimento finanziario per attuare l'azione comunitaria di cui alla decisione n. 1720/1999/CE. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

(8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾.

(9) La decisione n. 1720/1999/CE dovrebbe essere di conseguenza modificata,

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.